

DM 19-5-2014 n. 95 - Regolamento recante norme di attuazione del sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità.

Elenco degli oneri informativi introdotti

- 1) Obbligo di trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze, a carico dei soggetti denominati "aderenti diretti", del formulario di adesione al sistema di prevenzione nonché di eventuali successive modifiche dei dati in esso riportati (articolo 4, commi 1 e 2).**

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa

I soggetti denominati aderenti diretti (appartenenti alle categorie elencate all'articolo 30-ter, comma 5, lettere a), b), c) e c-bis) del decreto legislativo n. 141/2010) sono tenuti alla compilazione (attraverso una procedura informatizzata) di un apposito formulario di adesione al sistema. Tale documento consente all'amministrazione la raccolta dei dati identificativi del singolo aderente, necessari per il successivo processo di convenzionamento e per l'ottenimento delle credenziali di accesso al sistema informatico. Attraverso la medesima procedura saranno altresì comunicate eventuali variazioni.

- 2) Obbligo, a carico dei soggetti denominati "aderenti diretti", di stipulare una convenzione con l'ente gestore del sistema informatizzato (Consap S.p.A.) per la disciplina degli aspetti amministrativi e tecnici di dettaglio relativi al collegamento con il sistema di prevenzione (articolo 4, comma 2).**

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa

I soggetti denominati aderenti diretti (appartenenti alle categorie elencate all'articolo 30-ter, comma 5, lettere a), b), c) e c-bis) del decreto legislativo n. 141/2010) sono tenuti alla stipula di una apposita convenzione con Consap S.p.A. (ente gestore del sistema,) con la quale sono disciplinati gli aspetti amministrativi (modalità di comunicazione, versamento del contributo, modalità di fatturazione) e gestionali, nonché gli aspetti di natura tecnica relativi alla fruizione del sistema informatico di prevenzione delle frodi.

Il processo amministrativo propedeutico alla stipula è gestito attraverso una apposita procedura informatizzata predisposta dall'ente gestore.

- 3) **Obbligo, a carico dei soggetti denominati “aderenti indiretti”, di stipulare una convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze per la disciplina dei termini e delle modalità di partecipazione al sistema di prevenzione** (articolo 4, comma 3).

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa

I soggetti denominati aderenti indiretti (di cui all'articolo 30-ter, comma 5, lettera d) del decreto legislativo n. 141/2010) sono tenuti alla stipula di una apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze nella quale sono disciplinate le modalità e i termini di partecipazione al sistema di prevenzione. La medesima convenzione, da adottarsi previo parere conforme del Garante, disciplina altresì le modalità di trattamento dei dati personali.

- 4) **Obbligo, a carico dei soggetti denominati “aderenti diretti”, di comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni relative alle frodi subite** (articolo 6).

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa

I soggetti denominati aderenti diretti (appartenenti alle categorie elencate all'articolo 30-ter, comma 5, lettere a), b), c) e c-bis) sono tenuti a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni relative alle frodi subite, così come individuate ai sensi dell'articolo 11.

La comunicazione sarà gestita attraverso una apposita procedura informatizzata nell'ambito del sistema di prevenzione.

Le disposizioni che riguardano le informazioni, ai sensi dell'articolo 23, si applicano decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.